

Alert

Insolvency procedures and restructurings - Review

Verso il 15 luglio 2022: il cantiere aperto del “Codice della Crisi”.

Il 15 luglio 2022 è prevista l'entrata in vigore della maggior parte delle norme del Codice della Crisi¹, all'esito di un iter di modifiche passato attraverso vari rinvii, un decreto legislativo “correttivo” (il **D.Lgs. 147/2020**) e l'introduzione - ad esempio - degli istituti di cui al **D.L. 24 agosto 2021, n. 118**, convertito, con modificazioni, dalla **L. 21 ottobre 2021, n. 147**.

A dimostrazione del fatto che il Codice della Crisi resta però un cantiere aperto, il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 17 marzo 2022, ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo che introduce modifiche al Codice della Crisi stesso, in attuazione della **Direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019** (“Direttiva Insolvency”), riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l'esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione.

A rendere ancor più complesso il quadro della normativa vigente vi è poi la circostanza che alcune parti del Codice della Crisi sono già in vigore e che esso ha introdotto nell'ordinamento norme di immediata applicazione che riguardano le modifiche al libro V del codice civile, con riferimento al diritto societario.

Infine, come se non bastasse, la stampa specializzata non esclude che successivamente alla sua entrata in vigore il Codice della Crisi subisca subito qualche ulteriore aggiustamento.

Per prepararci al meglio all'entrata in vigore del Codice della Crisi, passiamo in rassegna brevemente alcune norme inserite nello schema di decreto di recepimento della Direttiva Insolvency.

LA “CODIFICAZIONE” DELLE MISURE DI ALLERTA E DEI SEGNALI DI ALLARME

È in programma un significativo intervento, anzitutto in materia di misure di allerta.

Il nuovo art. 3 del Codice della Crisi specifica quali devono essere gli obiettivi delle misure e degli assetti che, rispettivamente, imprenditore individuale e collettivo devono adottare, al fine della rilevazione tempestiva della crisi di impresa.

Merita menzione il comma 3: *“Ai fini della rilevazione tempestiva della crisi d'impresa, le misure di cui al comma 1 e gli assetti di cui al comma 2 devono consentire di:*

¹ Decreto legislativo 12.1.2019, n. 14: “Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155”. Pubblicato nella Gazz. Uff. 14 febbraio 2019, n. 38, S.O.

Alert

Insolvency procedures and restructurings - Review

- a) *rilevare eventuali squilibri di carattere patrimoniale o economico-finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell'impresa e dell'attività imprenditoriale svolta dal debitore;*
- b) *verificare la non sostenibilità dei debiti e l'assenza di prospettive di continuità aziendale per i dodici mesi successivi e i segnali di allarme di cui al comma 4;*
- c) *ricavare le informazioni necessarie a seguire la lista di controllo particolareggiata e a effettuare il test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento di cui al comma 2 dell'articolo 13".*

E il comma 4: "Costituiscono segnali di allarme per gli effetti di cui al comma 3:

- a) *l'esistenza di debiti per retribuzioni scaduti da almeno trenta giorni pari a oltre la metà dell'ammontare complessivo mensile delle retribuzioni;*
- b) *l'esistenza di debiti verso fornitori scaduti da almeno novanta giorni di ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti;*
- c) *l'esistenza di esposizioni nei confronti delle banche e degli altri intermediari finanziari che siano scadute da più di sessanta giorni o che abbiano superato da almeno sessanta giorni il limite degli affidamenti ottenuti in qualunque forma purché rappresentino complessivamente almeno il cinque per cento del totale delle esposizioni;*
- d) *l'esistenza di una o più delle esposizioni debitorie previste dall'articolo 25-novies, comma 1".*

IL VERO E PROPRIO "INGRESSO" DEL D.L. 118/2021 E DEL D.L. 152/2021 NEL CODICE DELLA CRISI

Il titolo II del Codice della Crisi viene riscritto: si abbandonano le dizioni "procedure di allerta e di composizione assistita della crisi" e si passa a "composizione negoziata della crisi, piattaforma unica nazionale, concordato semplificato e segnalazioni per la anticipata emersione della crisi".

Dunque vengono trasposte, con gli articoli da 12 a 25-undecies:

- (i) le norme sulla composizione negoziata della crisi di impresa, introdotta con il **D.L. 118/2021**; e
- (ii) quelle di cui gli articoli 30-ter, 30-quater, 30-quinquies e 30-sexies **D.L. 152/2021** (convertito, con modificazioni, dalla **L. 233/2021**) sulle segnalazioni dei creditori pubblici qualificati, sulla interoperabilità delle banche dati, sullo scambio di documenti nella fase delle trattative e sulla predisposizione di piani di rateizzazione per esposizioni debitorie di ammontare ridotto.

N.B.: il nuovo art. 25 quater del Codice della Crisi recepisce la normativa relativa all'istituto della composizione negoziata per le imprese sotto soglia e i nuovi art. 25 sexies e ss. introitano la disciplina del concordato semplificato di cui al D.L. 118/2021 entra nel CCII.

Alert

Insolvency procedures and restructurings - Review

I “QUADRI DI RISTRUTTURAZIONE PREVENTIVA”.

Anche il titolo III del Codice della Crisi subisce un *restyling* completo.

Non si parla più di “Procedure di regolazione della crisi e dell’insolvenza” ma di “Quadri di ristrutturazione preventiva e procedure di insolvenza”.

Il nuovo art. 40 relativo alla domanda di accesso ai quadri di ristrutturazione preventiva e alla liquidazione giudiziale contiene disposizioni innovative.

Il nuovo art. 47, relativo all’apertura del concordato preventivo, cerca di favorire procedure di ristrutturazione in continuità aziendale rapide, circoscrivendo l’intervento dell’autorità giudiziaria al momento dell’apertura della procedura. In tal caso il Tribunale, acquisito il parere del commissario giudiziale, se già nominato, verifica solo la ritualità della proposta e non anche l’ammissibilità della proposta e la fattibilità del piano, come nel concordato liquidatorio.

I tre aspetti di innovazione sopra illustrati sono solo alcuni degli elementi di novità più significativi.

In attesa di conoscere il testo finale del Codice della Crisi, che entrerà in vigore il 15 luglio 2022, sarà opportuno porre la massima attenzione all’evoluzione normativa.

8.6.2022

La presente Newsletter ha il solo scopo di fornire aggiornamenti e informazioni di carattere generale. Non costituisce pertanto un parere legale né può in alcun modo considerarsi come sostitutivo di una consulenza legale specifica.

Alessandro Fermi, Counsel

E: a.fermi@nmlex.it

T.: +39 02 6575181

Luciano Carnevale, Associate

E: l.carnevale@nmlex.it

T.: +39 02 6575181

Per chiarimenti o informazioni potete contattare gli autori oppure il Vostro Professionista di riferimento all’interno dello Studio

www.nunziantemagrone.it